

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 404

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati LANDI, PERTINI, MACCHIAVELLI,
GUADALUPI, LENOCI, VENTURINI, GHISLANDI**

Presentata il 12 settembre 1963

Estensione dei benefici della legge 27 febbraio 1955, n. 53, ai salariati dello Stato licenziati prima dell'entrata in vigore della legge stessa

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per favorire l'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, la legge 27 febbraio 1955, n. 53, prorogata con l'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17 e dalla legge 3 aprile 1958, n. 468, stabilisce straordinarie provvidenze.

In particolare, per i salariati temporanei prevede una speciale indennità di licenziamento.

Vigendo tale disposizione le Amministrazioni, che alla scadenza di detti contratti non hanno ritenuto di rinnovarli, hanno lasciato facoltà agli interessati di presentare domanda di licenziamento per consentire loro di fruire del trattamento sopra accennato, anziché di quello d'entità molto inferiore che, diver-

samente, sarebbe loro normalmente spettato.

Da tale facilitazione non hanno potuto, però, beneficiare coloro che furono licenziati, sempre per scadenza di contratto, prima della emanazione della ricordata legge n. 53 del 1955, cosicché s'è venuta a determinare una differenziazione fra i due gruppi di lavoratori, che sul terreno dell'equità merita d'essere riparata.

A tal fine, è stata formulata la presente proposta che con l'articolo 1 provvede alla estensione delle norme particolari della legge n. 53, più volte menzionata, e con l'articolo 2 indica il relativo finanziamento della spesa che, comunque, sarà di portata molto modesta riguardando il provvedimento soltanto un migliaio di lavoratori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai salariati temporanei delle Amministrazioni dello Stato, licenziati per scadenza di contratto di lavoro dal 30 giugno 1950 fino all'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1955, n. 53 sono corrisposte:

1^o) un'indennità commisurata a tante mensilità degli interi assegni fissi e continua-

tivi componenti l'ultima retribuzione in godimento prima del licenziamento, rivalutata in base all'applicazione delle leggi o disposizioni che hanno disposto variazioni del trattamento economico degli operai dello Stato, quanti sono gli anni di servizio prestati, anche se a carattere discontinuo:

2°) una somma corrispondente a 6 mensilità dei citati emolumenti, aumentata di tante mensilità quanti sono gli anni di servizio utile, eccedenti i 6 fino ad un massimo complessivo di 12 mensilità.

Agli effetti del computo delle mensilità di cui ai nn. 1°) e 2°) del precedente comma le frazioni di anno superiori ai 6 mesi si calcolano per un anno intero di servizio.

Dalla somma complessiva da corrispondersi ai sensi del comma primo è detratta l'indennità di licenziamento già percepita.

ART. 2.

La spesa occorrente per la corresponsione del trattamento stabilito dal precedente articolo farà carico ai capitoli concernenti le indennità di salariati temporanei per cessazione del rapporto di lavoro, i cui stanziamenti potranno essere integrati, in relazione ai fabbisogni, con prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.